

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

**Verbale di deliberazione n. 136
del Commissario**

OGGETTO: Individuazione dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica G.A.P.” della Comunità della Val di Non e del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2021.

L’anno duemilaventuno addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **14.10** nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

premessi che:

- l’art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall’art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18, ha previsto la nomina da parte della Giunta provinciale di un Commissario per ogni Comunità, al quale sono attribuite le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio;
- con deliberazione n. 1616 di data 16.10.2020 e ss.mm. la Giunta provinciale ha nominato il signor Dominici Silvano quale Commissario della Comunità della Val di Non,

il signor Dominici Silvano, in qualità di Commissario, provvede all’esame e all’adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario generale dott. Guazzeroni Marco

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all’albo telematico della Comunità della Val di Non per dieci giorni consecutivi

dal 31.12.2021 al 10.01.2022

Cles, 31.12.2021

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO
f.to Dominici Silvano

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige*”).

Cles, li 11.01.2022

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige*”).

Cles, li

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, li

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

OGGETTO: Individuazione dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica G.A.P.” della Comunità della Val di Non e del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2021.

Il presente provvedimento deliberativo viene adottato – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall’art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18 – dal Commissario della Comunità nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e ss. mm. nell’esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo.

IL COMMISSARIO

PREMESSO CHE

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Vista la deliberazione del Commissario della Comunità n. 129 del 23 dicembre 2021 relativa alla “Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm. e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. Ricognizione al 31.12.2020 delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da razionalizzare.

Visto l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato e definisce le modalità di individuazione del “gruppo amministrazione pubblica” come di seguito:

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della

capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato che, ai sensi del Principio Contabile Applicato (PCA) 3 “Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo” dell'Allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti devono definire il perimetro per il consolidamento dei conti mediante la predisposizione di due distinti elenchi:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P.”
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Ricordato, che, nel rispetto di quanto stabilito nel Principio Contabile Applicato (PCA) 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato”, spetta al Comitato Esecutivo l'approvazione dei due elenchi e i successivi relativi aggiornamenti;

Ricordato che, ai sensi dello stesso Principio, gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P.” possono non essere inseriti nel Gruppo Bilancio consolidato nei seguenti casi:

- a) **Irrelevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento¹.

- b) impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società riconducibili alla Comunità della Val di Non e da inserire eventualmente nel *gruppo amministrazione pubblica* come riportati nei prospetti seguenti:

Consorzi:

- 1) Consorzio dei Comuni Trentini

Codice fiscale: 01533550222

Attività prevalente: prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore formativo, contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico

Quota di partecipazione: 0,54%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2016	3.935.093,00	380.756,00
2017	3.760.623,00	339.479,00
2018	3.906.831,00	384.476,00

¹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

2019	4.240.546,00	436.279,00
2020	3.885.376,00	522.342,00

Società per Azioni:

1) Trentino Digitale SPA

Codice fiscale: 00990320228

Attività prevalente: progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET)

Quota di partecipazione: 0,3963%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2016	41.220.316,00	216.007,00
2017	40.241.109,00	892.950,00
2018	54.804.364,00	1.595.918,00
2019	55.804.785,00	1.191.222,00
2020	58.414.007,00	988.853,00

2) Trentino Riscossioni S.p.A.

Codice fiscale: 02002380224

Attività prevalente: riscossione

Quota di partecipazione: 0,3787%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2016	4.389.948,00	315.900,00
2017	3.648.529,00	235.574,00
2018	5.727.647,00	482.739,00
2019	6.661.412,00	368.974,00
2020	5.221.703,00	405.244,00

3) Dolomiti Energia Holding S.p.A.

Codice fiscale: 01614640223

Attività prevalente: Produzione energia elettrica

Quota di partecipazione: 0,00148%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2016	41.315.568,00	46.738.910,00
2017	37.823.915,00	34.911.232,00
2018	36.829.802,00	40.623.148,00
2019	40.410.931,00	36.485.000,00
2020	41.154.600,00	53.001.000,00

- 4) Trentino Trasporti
 Codice fiscale: 01807370224
 Attività prevalente: trasporto pubblico locale
 Quota di partecipazione: 0,06478%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2016	15.554.196,00	126.206,00
2017	17.846.172,00	190.598,00
2018	107.976.350,00	82.402,00
2019	111.932.856,00	6.669,00
2020	100.493.741,00	8.437,00

Rilevato che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” della Comunità della Val di Non identificati sulla base dei criteri stabiliti dal nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato e del principio 4/4 del D.Lgs. 118/2011, risultano essere i seguenti:

Componenti Gruppo Amministrazione Pubblica Comunità della Val di Non	
1	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa
2	Trentino Digitale S.p.A.
3	Trentino Riscossioni S.p.A.

Preso atto che non è componente del Gruppo Amministrazione Pubblica della Comunità della Val di Non per l'esercizio 2021:

- ⇒ Trentino Trasporti in quanto non interamente partecipata pubblica;
- ⇒ Dolomiti Energia in quanto non interamente partecipata pubblica;

Dato atto che, al fine di stabilire il “*perimetro di consolidamento*” della Comunità della Val di Non, salvo il caso dell'affidamento diretto (di un servizio pubblico), sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiore all' 1% del capitale delle società partecipate;

Appurato che, rispetto alla situazione riferita all'esercizio 2020, sono intervenute delle variazioni nella definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica a seguito dei rilievi della Corte dei Conti sui conti di alcuni Enti del Trentino rispetto al mancato inserimento nell'anno 2019 delle società in house nell'elenco degli Enti o società partecipate o controllate da consolidare;

Rilevato che al riguardo sono pervenute da parte del Consorzio dei Comuni Trentini con nota di data 07.12.2021 analoghe indicazioni di includere tutte le *società in house* nel Gruppo Amministrazione Pubblica, fondando l'ampliamento del perimetro di consolidamento su una valutazione legale di rilevanza collegata alla natura di ***Società in house*** (caratterizzata da un rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione) e quindi scollegata dai criteri quantitativi, derivando da ciò che, se un Ente locale detiene una partecipazione **anche infinitesimale in una Società in house** o in un Ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto, tali soggetti

non solo confluiscono nel Gruppo Amministrazione Pubblica, ma rientrano anche nel perimetro di consolidamento;

Verificato quindi che, rispetto all'inseribilità nel perimetro di consolidamento, a seguito di apposita istruttoria sulla base delle soglie di irrilevanza economica (parametri ente) o della percentuale di partecipazione (partecipazione inferiore all'1%),e natura della società risulta quanto segue:

1	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa (totale partecipazione pubblica) Non affidataria diretta di servizio pubblico	0,54	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
2	Trentino Digitale Spa (totale partecipazione pubblica) Non affidataria diretta di servizio pubblico	0,3963	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house
3	Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica) Non affidataria diretta di servizio pubblico	0,3787	Partecipazione inferiore all'1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali ma da consolidare in base al principio della società in house

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 4 del 27 marzo 2018;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int. e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data **30 dicembre 2021** si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Inama Fabrizio

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data **30 dicembre 2021** si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Inama Fabrizio

Ad unanimità di voti, legalmente espressi,

Visto lo Statuto della Comunità della Val di Non;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di individuare quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P.” della Comunità della Val di Non i seguenti organismi partecipati (Principio Contabile Allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011 3.01.2):

1	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa (totale partecipazione pubblica – in house)
2	Trentino Digitale S.p.A. (totale partecipazione pubblica – in house)
3	Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica – in house)

2. di dichiarare che la Comunità della Val di Non per l'esercizio 2021 deve provvedere al consolidamento dei seguenti organismi partecipati:

1	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa (totale partecipazione pubblica – in house)
---	---

2	Trentino Digitale S.p.A. (totale partecipazione pubblica – in house)
3	Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica – in house)

3. di dare atto che l'elenco di cui al punto 1 e quanto dichiarato al punto 2 del presente provvedimento è soggetto ad aggiornamento annuo con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
4. di pubblicare copia della presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Commissario della Comunità nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.;
 - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 gg, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

---oooOOOooo---